

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

(2002/C 103 E/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2001) 729 def. — 2001/0291(COD)

(Presentata dalla Commissione il 7 dicembre 2001)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla direttiva 94/62/CE ⁽¹⁾, il Consiglio entro sei mesi dalla scadenza della prima fase di cinque anni che inizia alla data in cui la direttiva deve essere recepita nel diritto nazionale, deve fissare gli obiettivi per la seconda fase di cinque anni.
- (2) Bisogna precisare la definizione di «imballaggio» figurante nella direttiva 94/62/CE mediante l'introduzione di un allegato contenente orientamenti per l'interpretazione. Lo sviluppo di nuove tecniche di riciclaggio rende inoltre necessario aggiungere nuove definizioni.
- (3) Occorre introdurre obiettivi di riciclaggio per ciascun rifiuto specifico sulla base di valutazioni del ciclo di vita e di analisi costi-benefici, che hanno rilevato evidenti divergenze nei costi e nei benefici del riciclaggio di vari materiali di imballaggio, volti ad accrescere la coerenza del mercato interno del riciclaggio di tali materiali.
- (4) Il recupero e il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio va ulteriormente incrementato per ridurre l'impatto di tali rifiuti sull'ambiente.
- (5) Ad alcuni Stati membri che sono stati autorizzati, con riferimento alle loro circostanze particolari a posporre la data fissata per il conseguimento degli obiettivi fissati nella direttiva 94/62/CE è concessa un'ulteriore proroga, di durata però limitata.
- (6) Alla luce dell'allargamento dell'Unione europea, va conferita una giusta attenzione alla situazione specifica dei futuri

Stati membri, in particolare con riferimento al conseguimento dell'obiettivo di riciclaggio di cui all'articolo 6, paragrafo 1, tenendo conto del loro attuale basso livello di consumo di imballaggi.

- (7) Conformemente ai principi di sussidiarietà e proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, gli obiettivi dell'azione proposta, ossia armonizzare gli obiettivi nazionali di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio e precisare meglio le definizioni non possono essere sufficientemente conseguiti dagli Stati membri e possono quindi, date le dimensioni dell'azione, essere meglio conseguiti dalla Comunità. La direttiva si limita esclusivamente allo stretto necessario per conseguire tali obiettivi.
- (8) Poiché i provvedimenti necessari per l'attuazione della direttiva 94/62/CE sono misure di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽²⁾, essi vanno adottati applicando la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 di detta decisione.

- (9) La direttiva 94/62/CE va modificata in conseguenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 94/62/CE è modificata come segue.

- 1) L'articolo 3 è modificato come segue:

- a) al punto 1 è aggiunto il seguente comma:

«La definizione di "imballaggio" è interpretata ai sensi degli orientamenti figuranti nell'allegato I,»

- b) sono inseriti i seguenti punti 9a, 9b e 9c:

«9a. "riciclaggio meccanico": il ritrattamento di materiale di rifiuto per la funzione originaria o per altri fini, esclusi il recupero di energia o lo smaltimento, senza modificare la struttura chimica del materiale trattato

⁽¹⁾ GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

9b. "riciclaggio chimico": il ritrattamento, diverso dal riciclaggio organico, di materiale di rifiuto per la funzione originaria o per altri fini, esclusi il recupero di energia o lo smaltimento, con modifica della struttura chimica del materiale di rifiuto e riciclaggio dei costituenti chimici in materiali diversi dal materiale originario del rifiuto.

9c. "riciclaggio di materie prime": il ritrattamento, diverso dal riciclaggio organico, di materiale di rifiuto per la funzione originaria o per altri fini, esclusi il recupero di energia o lo smaltimento, con modifica della struttura chimica del materiale di rifiuto e riciclaggio dei costituenti chimici in materiali diversi dal materiale originario del rifiuto.»

2) L'articolo 6 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 6

1. In ottemperanza agli obiettivi fissati dalla presente direttiva, gli Stati membri prendono le misure necessarie per realizzare i seguenti obiettivi su tutto il loro territorio entro il 30 giugno 2006:

a) recupero come minimo del 60 % e del 75 % come massimo in peso dei rifiuti di imballaggio;

b) riciclaggio come minimo del 55 % e del 70 % come massimo in peso di rifiuti di imballaggio;

c) saranno inoltre raggiunti i seguenti obiettivi minimi di riciclaggio per i materiali contenuti nei rifiuti di imballaggio:

— 60 % in peso per il vetro;

— 55 % in peso per la carta e il cartone;

— 50 % in peso per i metalli;

— 20 % in peso per la plastica, esclusivamente mediante riciclaggio meccanico e/o chimico.

2. Gli Stati membri incoraggiano il recupero energetico, laddove esso sia preferibile al riciclaggio dei materiali per

motivi ambientali o in considerazione del rapporto costi-benefici. Ciò potrà essere realizzato tenendo conto di un margine sufficiente tra gli obiettivi nazionali di recupero e di riciclaggio.

3. Gli Stati membri incoraggiano, ove opportuno, l'uso di materiali ottenuti da rifiuti di imballaggio riciclati per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti.

4. Al più tardi il 31 dicembre 2005 il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata e su proposta della Commissione, fissano gli obiettivi per la terza fase di cinque anni, dal 2006 al 2011, sulla base dell'esperienza pratica acquisita negli Stati membri nel perseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 e dei risultati della ricerca scientifica e delle tecniche di valutazione, come valutazione del ciclo di vita e analisi costi-benefici.

La procedura è ripetuta successivamente ogni cinque anni.

5. Le misure e gli obiettivi di cui al paragrafo 1 sono pubblicati dagli Stati membri e sono oggetto di una campagna di informazione del pubblico in generale e degli operatori economici.

6. La Grecia, l'Irlanda e il Portogallo possono posporre, in considerazione della loro situazione specifica, il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 fino ad una data di loro scelta, ma non oltre il 30 giugno 2009.

7. Gli Stati membri che hanno varato o vareranno programmi al di là dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, lettera a e che predispongono all'uopo opportune capacità di riciclaggio e recupero sono autorizzati a perseguire questi obiettivi nell'interesse di un elevato livello di protezione ambientale, a condizione che queste misure evitino distorsioni sul mercato interno e non ostacolino l'osservanza della direttiva da parte di altri Stati membri. Gli Stati membri informano la Commissione del loro operato. La Commissione conferma le misure dopo aver verificato, in cooperazione con gli Stati membri, che esse siano coerenti con le considerazioni di cui sopra e non costituiscano un mezzo arbitrario di discriminazione o di restrizione dissimulata agli scambi tra gli Stati membri.»

3) L'articolo 8, paragrafo 2, è sostituito dal seguente testo:

«2. Per facilitare la raccolta, il reimpiego e il recupero, compreso il riciclaggio, sull'imballaggio è indicato, a scopi di identificazione e classificazione da parte dell'industria interessata, il tipo di materiale(i) di imballaggio usati.

Ciò è fatto sulla base della decisione della Commissione 97/129/CE.»

4) L'articolo 19 è sostituito dal seguente testo:

«Le modifiche necessarie per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico del sistema di identificazione — di cui all'articolo 8, paragrafo 2 e all'articolo 10, ultimo trattino — i formati relativi al sistema di base di dati — di cui all'articolo 12, paragrafo 3 e all'allegato III nonché negli orientamenti sull'interpretazione della definizione di imballaggio — di cui nell'allegato I — sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 21.»

5) L'allegato I è sostituito dal testo figurante nell'allegato alla presente direttiva.

6) L'articolo 21 è sostituito dal seguente testo:

«1. La Commissione è assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, conformemente al disposto dell'articolo 7, paragrafo 3, e dell'articolo 8.

3. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva [entro 18 mesi dalla data di adozione]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

ORIENTAMENTI PER L'INTERPRETAZIONE DELLA DEFINIZIONE DI IMBALLAGGIO

1. La definizione di imballaggio si riferisce alle funzioni di imballaggio, fatte salve altre possibili funzioni dell'imballaggio, tranne se è conforme alle regole 6 e 7 qui di seguito.
2. Un articolo che svolga la funzione di imballaggio primario o secondario e che, in generale, è progettato e destinato ad essere riempito nel punto vendita è considerato un imballaggio.

Esempi illustrativi:

Imballaggio:

Sacchetto o borse di carta o di plastica.

Articoli diversi dagli imballaggi:

Pellicole di plastica trasparente.

Sacchetti per panini.

Fogli di alluminio.

3. I componenti dell'imballaggio sono considerati parte dell'imballaggio che accompagnano; essi non sono articoli di imballaggio indipendenti.

Esempi illustrativi:

Imballaggio:

Spazzolino del mascara che fa parte del tappo della confezione.

Etichette adesive incollate su un altro articolo di imballaggio.

Etichette fissate direttamente o attaccate al prodotto.

4. Elementi accessori integrati in un imballaggio o in un componente dell'imballaggio e/o che svolgono una funzione qualsiasi in relazione ad un componente dell'imballaggio, compresa la funzione di rinforzare o di abbellire l'imballaggio, sono considerati parti dello stesso e non elementi separati di imballaggio.

Esempi illustrativi:

Imballaggio:

Graffette.

Nastro adesivo.

Fascette di plastica (ad esempio attorno alle bottiglie di bevande).

5. Gli elementi usa e getta venduti, riempiti o progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita sono considerati imballaggi, a condizione che svolgano una funzione di imballaggio.

Esempi illustrativi:

Imballaggio:

Piatti usa e getta.

Tazze e altri articoli usa e getta.

Articoli diversi dagli imballaggi:

Forchette usa e getta.

6. Un articolo che risponde alle condizioni citate non è, tuttavia, un imballaggio se la sua funzione rispetto al prodotto è chiaramente preponderante rispetto alla funzione di imballaggio.

Analogamente, non sono considerati imballaggi gli articoli che rappresentano una parte integrante ed inseparabile di un prodotto durevole al momento dell'acquisto e che si rivelano necessari per contenere, sostenere o preservare il prodotto per tutta la sua durata.

La definizione non si applica ad elementi integrati con un componente di imballaggio.

Esempi illustrativi:

Imballaggio:

Casse.

Scatole per dolci.

Involucro che ricopre la custodia di un CD.

Articoli diversi dagli imballaggi:

Vasi da fiori destinati a restare con la pianta per tutta la durata di vita di questa.

Cartucce d'inchiostro.

Cassette di attrezzi.

7. Un articolo che risponde alle regole da 1 a 6 non è tuttavia un imballaggio se fa al contempo parte di un processo di fabbricazione e di un prodotto.

Esempi illustrativi:

Articoli diversi dagli imballaggi:

Bustine da tè.

Rivestimenti di cera (ad esempio dei formaggi).

Budelli per salumi.»
